

**CONVENZIONE**

**PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI, PER LE AZIENDE  
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI  
ALL'ART. 3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.**

**Lotto 2 – A.O. Ordine Mauriziano, A.O.U. San Luigi Gonzaga di  
Orbassano, ASL Città di Torino – CIG 7837347F54**

**Lotto 3 – ASL TO3, ASL TO5, A.O. S. Croce e Carle di Cuneo - CIG  
7837357797TRA**

*La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.*, con sede legale  
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,  
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al  
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona  
del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche  
“*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

**E**

*Eco Travel srl* sede legale in Elmas (CA), Via Caduti di Nassirya snc, capitale  
sociale Euro 50.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari al n. CA-  
172908, P. IVA 02299270922, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, in  
persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Sig. Romano  
Pilia, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del  
Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante *Bi.vi. srl* con sede  
legale in Torino, C.so Moncalieri 438/A, capitale sociale Euro 93.600,00,  
iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. TO-503969, P. IVA  
01735010017, ivi domiciliata ai fini del presente atto, giusta mandato  
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dalla Dott.ssa Paola Bottino

notaio in Arenzano repertorio n. 4751

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)

**PREMESSO CHE**

**a)** la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

**b)** nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2

L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,

relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti

che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad

aderire alla presente convenzione;

**c)** S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 96

del 27 marzo 2019, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e

60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di smaltimento rifiuti

sanitari occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione

Piemonte di cui all’art. 3 comma 1, lett. a) della L.R. 19/2007 e s.m.i., per

un importo presunto massimo complessivo dell’appalto pari ad €

55.620.483,97 oltre I.V.A, di cui € 30.476.977,52. relativi alla durata del

servizio di 48 (quarantotto) mesi, € 15.238.488,76 relativi all’opzione di

rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro mesi), € 6.095.395,50 relativi

all’opzione di incremento fino alla concorrenza di un quinto dell’importo

contrattuale ex art. 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. ed €

3.809.622,19. relativi all’opzione di proroga ex art. 106 comma 11 del D

Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 6 mesi; oneri della sicurezza pari a Euro

0 (zero), suddiviso in 5 lotti territoriali da aggiudicare mediante il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**d)** con Disposizione del Consigliere Delegato n. 48 del 17 febbraio 2020, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei Lotti 2 e 3 all' RTI Eco Travel srl (mandataria) / Bi.vi. srl (mandante);

**e)** il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzioni definitiva per un importo totale per tutti i lotti, ridotto ex art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016 e sm.i.i., di Euro 515.117,04, polizza n. 3038015903591 del 2/03/2020 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni ASSICURATRICE MILANESE S.p.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

**f)** la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con la stipula del Contratto attuativo o con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

*Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono

parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico ed allegati, Offerta del Fornitore, Cauzione definitiva, coperture assicurative.

**ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO CONTRATTUALE E SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di smaltimento rifiuti sanitari, occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) della L.R. 19/2007 e s.m.i.,

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a prestare il servizio di smaltimento rifiuti sanitari nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti nei Contratti attuativi e con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'*importo massimo*.

3. I quantitativi massimi come definiti nel Disciplinare di gara esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà prestare il servizio di smaltimento rifiuti alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nel Contratto attuativo /Ordinativo di Fornitura, anche oltre il limite individuato ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

4. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo

massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

5. Le predette forniture dei servizi di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara dal Fornitore.

Ciascuna Amministrazione Contraente per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, dovrà stipulare con il Fornitore, singolo Contratto attuativo che sarà regolato dalla presente Convenzione e dal Capitolato Tecnico, nonché dalle clausole specifiche riportate nel Contratto attuativo, pattuite preliminarmente ed in accordo fra le parti (Amministrazione Contraente e Fornitore), inerenti gli aspetti gestionali del servizio correlati alle esigenze peculiari di ciascuna Amministrazione Contraente, nei limiti della Convenzione e fermo restando le condizioni economiche offerte in sede di gara per i singoli CER. Il singolo Contratto attuativo è stipulato e concluso a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore.

Le Amministrazioni Contraenti, in luogo del Contratto attuativo, ove ritenuto non necessario, definire ulteriori aspetti gestionali e peculiarità, possono procedere all'attivazione del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, unicamente attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine

unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

### **ART. 3 – DURATA**

La Convenzione avrà durata pari a 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione della stessa, durante i quali potranno essere emessi gli Ordinatori di Fornitura. Essa potrà essere rinnovata su richiesta di S.C.R. Piemonte per un periodo di 24 mesi, durante i quali potranno essere emessi ulteriori Ordinatori di fornitura.

I singoli Contratti attuativi conclusi dalle Amministrazioni Contraenti, avranno la durata massima di 48 (quarantotto) mesi (più l'eventuale rinnovo) decorrenti dall'attivazione della presente Convenzione.

### **ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, ivi compresi gli Allegati, e negli atti negoziali.
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della

relativa documentazione, atti a consentire alle singole

Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto

di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle

disposizioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della

relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi

compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni

tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale

scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni

Contraenti o da S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva

ragione;

g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a

S.C.R. – Piemonte S.p.A, per quanto di propria competenza, le

eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta

nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura,

indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi

nominativi.

## **ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura /

Contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad

attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura / Contratto

attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico,

nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità

e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali nel seguito indicate.

## **ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura / Contratto attuativo sono indicati nell'Offerta Economica.

2. Il/I prezzo/i unitario/i per singolo CER per chilogrammo al netto del peso dei contenitori stessi indicati nell'Offerta economica rappresenta/no il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

3. Il/i predetto/i corrispettivo/i è/sono dovuto/i e si riferisce/scono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

4. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

5. Ciascuna fattura dovrà riportare in dettaglio l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché essere corredata da tutti i



documenti previsti nel Capitolato Tecnico. Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini della presente Convenzione dovranno essere fatturate a carico delle singole Aziende Sanitarie con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi, previo controllo sulle pesature effettuate, della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente risultanti sulla documentazione, della concordanza dei prezzi unitari. Come previsto all'art. 25 del Capitolato Tecnico, in caso di mancato invio della 4° copia del FIR contestualmente all'invio della fattura mensile, l'Amministrazione si riserva di sospendere il pagamento fino al pervenimento del documento mancante al fine di effettuare le necessarie verifiche di congruità con quanto fatturato.

6. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

7. I corrispettivi dovranno essere corrisposti nel rispetto di quanto previsto all'art 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.i..

8. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non

esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

9. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

per la Società madataria, Eco Travel srl:

presso Monte Paschi di Siena, IBAN: IT56I0103001407000063129946;

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

essi sono:

ROMANO PILIA,

nato a Monastir (CA) il 07/10/1960, C.F. PLIRMN60R07F333N;

ANDREA GIUSTINI,

nato a Genova il 13/03/1963, C.F. GSTNDR63C13D969K;

CRISTIAN AZARA,

nato a Guspini (CA) il 11/02/1970, C.F. ZRACST70B11E270F

per la Società mandante, Bi.vi. srl:

presso BPM S.p.A, IBAN: IT52W0503430361000000014841

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di essi sono:

VANARA BENEDETTO,

nato a Torino il 01/02/39, C.F. VNRBDT39B01L219I

AUDISIO RENATA,

nata a Torino il 03/08/48, C.F. DSARNT48M43L219K

10. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei servizi trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto all'art. 26 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione fino alla risoluzione delle problematiche con quanto, ai sensi della normativa vigente, viene

richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.

11. Non sono ammesse prestazioni parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

12. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

13. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 7 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

14. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte,

corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

#### **ART. 7 – PENALI**

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato all'art. 27 del Capitolato Tecnico.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o difformi rispetto alle prescrizioni indicate e/o errati, SCR- Piemonte S.p.A., potrà applicare penalità secondo quanto indicato all'art. 27 del Capitolato Tecnico.

**ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE**

**DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi o entro 24 ore in caso di particolare gravità, dalla ricezione della contestazione stessa

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle

penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali relative alla reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato.

#### **ART. 9 – GARANZIE E ASSICURAZIONI**

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi / Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla sottoscrizione del contratto attuativi o dalla ricezione del primo Ordinativo di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le garanzie individuate all'art. 18 nel Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.

#### **ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del



contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Contratti attuativi/ Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 180 (centoottanta) giorni oltre la Data di Avvio del Servizio, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/Ordinativo di Fornitura / Contratto attuativo, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di Fornitura / Contratto attuativo sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 180 (centoottanta) giorni oltre la Data di Avvio del servizio, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di servizio, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di servizio risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di

avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

- attività di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti oggetto di gara

Ai fini della presentazione delle eventuali istanze di subappalto si rinvia alle modalità previste nelle inerenti linee guida consultabili al seguente [link](#)

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

Nel rispetto della normativa vigente alla data di emanazione del bando, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

#### **ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la

Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di servizio e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

#### **ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il sig. Marco Parboni cell. 348-2282765 e-mail [commerciale@bivisrl.it](mailto:commerciale@bivisrl.it), nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il sostituto individuato è il Sig. Stefano Serveli cell. 335/8250428 e-mail [stefanoserveli@ecoeridania.it](mailto:stefanoserveli@ecoeridania.it) PEC [ufficio.gare@pec.ecoeridania.it](mailto:ufficio.gare@pec.ecoeridania.it).

Per la sola ASL Città di Torino il referente responsabile nominato è il Sig. Stefano Serveli e il sostituto il Sig. Marco Parboni.

#### **ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ciascuna Amministrazione Contratto attuativo o nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta

esecuzione di ciascun singolo contratto di servizio nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di servizio, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione del servizio.

#### **ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, per l'elaborazione del DUVRI -

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando in detta sede gli eventuali oneri correlati.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR -Regolamento Europeo sulla Privacy”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Contratti attuativi/Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità

legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli Enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura / Contratto attuativo.

56. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

7. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec

[presidenza@cert.piemonte.it](mailto:presidenza@cert.piemonte.it);

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: [rpd@scr.piemonte.it](mailto:rpd@scr.piemonte.it)

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.e del Regolamento UE 2016/679.

#### **ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

#### **ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE**

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

#### **ART. 19 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

#### **ART. 20 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it) e di



accettare il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

#### **ART. 21 – CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei Contratti attuativi/ Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi/Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Luciano PONZETTI (Consigliere Delegato)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

IL FORNITORE

Romano Pilia (Amministratore Delegato)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

\* \* \* \* \*

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e 21

IL FORNITORE

Romano Pilia (Amministratore Delegato)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*